

Statuto

STATUTO DELL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO	STATUTO DELL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO
NUOVA VERSIONE	VERSIONE IN VIGORE
Art. 1 - DENOMINAZIONE	Art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituito ai sensi dell'art. 2602 Codice Civile il Consorzio con attività esterna denominato "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia".	E' costituito ai sensi dell'art. 2602 Codice Civile il Consorzio con attività esterna denominato "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia".
Il Consorzio opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i.	Il Consorzio opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996.
Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente.	Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente
Art. 2 - DURATA	Art. 2 - DURATA
La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei consorziati .	La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci .
Art. 3 - SEDE	Art. 3 - SEDE
Il Consorzio ha sede in Torino.	Il Consorzio ha sede in Torino.
Potranno essere istituite altrove sedi secondarie, succursali, agenzie operative, e rappresentanze in Italia e all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti.	Potranno essere altrove istituite sedi secondarie, succursali, agenzie operative, e rappresentanze in Italia e all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 4 - OGGETTO	Art. 4 - OGGETTO
Il consorzio ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.	Il consorzio ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.
In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:	In particolare, potrà svolgere le seguenti attività
✓ Svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici	✓ Svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici
✓ Raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica	✓ Raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenze, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica
✓ Assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico	✓ Assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico
✓ Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno	✓ Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno
✓ Sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica	✓ Sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica
✓ Azioni volte a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori	✓ Ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori
Il Consorzio dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 75/1996 e s.m.i.	Il Consorzio potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale e ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.
	La società non potrà detenere partecipazioni o

	quote in altre società , enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa.
	Il Consorzio non potrà concordare avalli, fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi se non per attività che siano nel suo interesse.
Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI	Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI
Possono essere soci del Consorzio, conformemente alla disposizione dell'art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i., tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del settore turistico del territorio della provincia di Torino.	Possono essere soci del Consorzio, conformemente alla disposizione dell'art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996, tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del settore turistico del territorio della Provincia di Torino.
In particolare possono partecipare al Consorzio enti pubblici territoriali e non, soggetti giuridici privati portatori di interessi generali e/o particolari, che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico del territorio della provincia di Torino.	In particolare possono partecipare al Consorzio enti pubblici territoriali e non, soggetti giuridici privati portatori di interessi generali e/o particolari, che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico del territorio della Provincia di Torino.
I soggetti privati che svolgono attività d'impresa devono risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.	I soggetti privati che svolgono attività d'impresa devono risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
Non possono essere ammessi soggetti imprenditoriali sottoposti a procedure concorsuali in atto, inabilitati ovvero interdetti.	Non possono essere ammessi soggetti imprenditoriali sottoposti a procedure concorsuali in atto, inabilitati ovvero interdetti.
	In ogni caso, ai sensi del sopra richiamato art. 11 della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996, deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.
Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI	Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I consorziati hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.	I consorziati hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

Essi si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.	Essi si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.
Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.	Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
Art. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI	Art. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
I soggetti che, presentando i requisiti di cui al precedente art. 5, intendano entrare a far parte del Consorzio, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni e di accettarli integralmente senza riserva alcuna.	I soggetti che, presentando i requisiti di cui al precedente art. 5, intendano entrare a far parte del Consorzio, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni e di accettarli integralmente senza riserva alcuna.
	La procedura relativa alla presentazione della domanda d'ammissione è demandata al Regolamento interno.
L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Al fine della valutazione delle nuove domande di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del requisito della presenza maggioritaria di soggetti pubblici nell'ambito dei consorziati.	L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Al fine della valutazione delle nuove domande di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del requisito della presenza maggioritaria di soggetti pubblici nell'ambito dei consorziati.
Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.	Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
I nuovi consorziati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti a versare la quota di ammissione di cui all'art 10 lett. a).	I nuovi consorziati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti a versare la quota di ammissione di cui all'art 10 lett. a).

Art. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI	Art. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI
Ogni consorzio può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo; tale diritto può essere esercitato in qualunque momento ma diventa efficace soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga entro sei mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.	Ogni consorzio può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo; tale diritto può essere esercitato in qualunque momento ma diventa efficace soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.
La comunicazione di recesso non libera il consorzio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel quale diventa efficace il recesso.	La comunicazione di recesso non libera il consorzio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel quale diventa efficace il recesso.
Il consorzio receduto resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino al momento in cui il recesso diventa efficace.	Il consorzio receduto resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino al momento in cui il recesso diventa efficace.
Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'Assemblea dei consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso.	Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'Assemblea dei consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso.
In caso di recesso, il consorzio non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.	In caso di recesso, il consorzio non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.
Art. 9 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI	Art. 9 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI
Il consorzio può essere escluso: - qualora abbia perduto anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5; - qualora sia inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio ovvero agli obblighi assunti dal Consorzio per suo conto, alla luce del presente	Il consorzio può essere escluso: - qualora abbia perduto anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5; - qualora sia inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio ovvero agli obblighi assunti dal Consorzio per suo conto, alla luce del presente

<p>Statuto;</p> <p>- in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma del presente Statuto o di un Regolamento interno o di qualunque deliberazione adottata dagli Organi del Consorzio;</p> <p>- qualora non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o, in qualunque modo, possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio.</p>	<p>Statuto;</p> <p>- in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma del presente Statuto o di un Regolamento interno o di qualunque deliberazione adottata dagli Organi del Consorzio;</p> <p>- qualora non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o, in qualunque modo, possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio.</p>
<p>Le proposte di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo il quale delibera con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.</p>	<p>Le proposte di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo il quale delibera con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.</p>
<p>Le deliberazioni di esclusione saranno notificate ai soggetti interessati, e sono soggette ad impugnazione dinanzi all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dalla notifica.</p>	<p>Le deliberazioni di esclusione sono notificate a cura del Presidente ai soggetti interessati, e sono soggette ad impugnazione dinanzi all'Assemblea dei Consorziati nel termine di 15 giorni dalla notifica.</p>
<p>La delibera di esclusione non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel corso del quale viene deliberata l'esclusione.</p>	<p>La delibera di esclusione non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale nel corso del quale viene deliberata l'esclusione.</p>
<p>Il consorziato escluso resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino alla comunicazione della delibera di esclusione.</p>	<p>Il consorziato escluso resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino alla comunicazione della delibera di esclusione.</p>
<p>In caso di esclusione, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.</p>	<p>In caso di esclusione, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.</p>
<p>Art. 10 - FONDO CONSORTILE</p>	<p>Art. 10 - FONDO CONSORTILE</p>
<p>Il Fondo Consortile è costituito:</p> <p>a) dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai nuovi consorziati;</p> <p>b) dai beni acquistati dal Consorzio, dai beni conferiti e dagli altri versamenti effettuati dai consorziati a fondo perduto a titolo di contributo</p>	<p>Il Fondo Consortile è costituito:</p> <p>a) dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai nuovi consorziati;</p> <p>b) dai beni acquistati dal Consorzio, dai beni conferiti e dagli altri versamenti effettuati dai consorziati a fondo perduto a titolo di contributo</p>

volontario.	volontario.
La quota consortile del consorziato receduto o escluso rimarrà nel Fondo Consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.	La quota consortile del consorziato receduto o escluso rimarrà nel Fondo Consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.
All'atto del recesso o dell'esclusione il consorziato non può chiedere la divisione del Fondo Consortile.	All'atto del recesso o dell'esclusione il consorziato non può chiedere la divisione del Fondo Consortile.
Art. 11 - SPESE E CONTRIBUTI	Art. 11 - SPESE E CONTRIBUTI
Ciascun consorziato deve versare annualmente al Consorzio, entro il 31 marzo, un contributo alle spese di gestione, amministrazione e funzionamento pari al doppio delle quote consortili sottoscritte.	Ciascun consorziato deve versare annualmente al Consorzio, entro il 31 marzo, un contributo alle spese di gestione, amministrazione e funzionamento pari al doppio delle quote consortili sottoscritte.
<p>Il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria, nonché, se necessario, i progetti speciali, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i contributi annuali posti a carico dei consorziati; b) i contributi erogati dalla Regione in base alla normativa vigente; c) i contributi erogati su base annuale o occasionale a qualunque titolo dagli enti pubblici territoriali, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato; d) le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge; e) i contributi di liberalità; f) le sponsorizzazioni. 	<p>Il Consorzio finanzia la propria attività ordinaria, nonché, se necessario, i progetti speciali, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i contributi annuali posti a carico dei consorziati; b) i contributi erogati dalla Regione in base alla normativa vigente; c) i contributi erogati su base annuale o occasionale a qualunque titolo dagli enti pubblici territoriali, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato; d) le entrate ricavate da prestazioni di servizi o cessioni di beni a favore di terzi, e dall'attività di merchandising.
Art. 12 - QUOTE CONSORTILI	Art. 12 - QUOTE CONSORTILI

La quota consortile è pari ad Euro 500,00 (cinquecento).	La quota consortile è pari ad Euro 500,00 (cinquecento).
Il numero minimo di quote da sottoscrivere da parte di ciascuno dei consorziati appartenente alle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto è determinato come segue:	Il numero minimo di quote da sottoscrivere da parte di ciascuno dei consorziati appartenente alle categorie di cui all'art. 5 del presente Statuto è determinato come segue:
Regione Piemonte: Il numero minimo di quote consortili che la Regione deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);	Regione Piemonte: Il numero minimo di quote consortili che la Regione deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);
Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino): Il numero minimo di quote consortili che la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);	Provincia di Torino: Il numero minimo di quote consortili che la Provincia di Torino deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi);
Città di Torino: Il numero minimo di quote consortili che la Città di Torino deve sottoscrivere è pari a 480 (quattrocentoottanta);	Città di Torino: Il numero minimo di quote consortili che la Città di Torino deve sottoscrivere è pari a 480 (quattrocentoottanta);
	Camera di Commercio di Torino:
	Il numero minimo di quote consortili che la Camera di Commercio di Torino deve sottoscrivere è pari a 320 (trecentoventi).
In tutti i casi non espressamente previsti, il Consiglio Direttivo determinerà il numero minimo di quote consortili da sottoscrivere da parte dell'aspirante consorziato.	In tutti i casi non espressamente previsti, il Consiglio Direttivo determinerà il numero minimo di quote consortili da sottoscrivere da parte dell'aspirante consorziato.
La quota consortile non è cedibile ed il suo effettivo versamento è condizione per l'ammissione al Consorzio.	La quota consortile non è cedibile ed il suo effettivo versamento è condizione per l'ammissione al Consorzio.
Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO	Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:	Sono organi del Consorzio:

<p>a) l'Assemblea dei Consorziati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato Esecutivo, ove costituito; d) il Presidente del Consorzio; e) il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, ove costituito; f) l'Organismo di Vigilanza, ove costituito.</p>	<p>a) l'Assemblea dei Consorziati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato Esecutivo, ove costituito; d) il Presidente del Consorzio; e) il Collegio dei Revisori.</p>
Art. 14 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI	Art. 14 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
Sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati le delibere nell'ambito delle seguenti materie:	Sono di competenza dell'Assemblea dei consorziati le delibere nell'ambito delle seguenti materie:
a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del piano delle attività e delle linee guida del Consorzio;	a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del piano delle attività e delle linee guida del Consorzio;
b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente del Consorzio;	b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente del Consorzio;
c) determinazione dell'eventuale emolumento del Consiglio Direttivo, nel suo insieme, e della quota di competenza del Comitato Esecutivo, se costituito;	c) determinazione dell'eventuale emolumento del Consiglio Direttivo, nel suo insieme e della quota di competenza del Comitato Esecutivo, se costituito;
d) eventuale costituzione dell'Organo di Revisione;	d) nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori e determinazione del loro eventuale compenso;
e) nomina e revoca del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, ove costituito, e determinazione del loro eventuale compenso;	e) approvazione dei Regolamenti interni;
f) impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo di rifiuto di ammissione di nuovi consorziati o di esclusione di consorziati;	f) impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo di rifiuto di ammissione di nuovi consorziati o di esclusione di consorziati;
g) modifiche al presente Statuto;	g) modifiche al presente Statuto;
h) scioglimento del Consorzio, nomina del o dei	h) scioglimento del Consorzio, nomina del o dei

liquidatori e ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione e alla destinazione delle eventuali somme residue presenti nel Fondo Consortile.	liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue presenti nel Fondo Consortile.
Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	Art. 15 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati o dai loro legali rappresentanti in caso di enti o persone giuridiche.	L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati o dai loro legali rappresentanti se enti o persone giuridiche.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.
Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta. E' altresì consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed i consorziati potranno esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica.	Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun consorziato può presentare più di una delega.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo fax o posta elettronica. La lettera deve essere spedita ad ogni consorziato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale specifica sulla seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco delle materie oggetto dell'Assemblea.	L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata, o, in alternativa, a mezzo fax o posta elettronica spedita ad ogni consorziato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco delle materie oggetto dell'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; essa è altresì convocata:	L'Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; essa è altresì convocata:
- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;	- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

- su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, ove costituito;	- su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, ove costituito;
- su richiesta del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori ove, costituito;	- su richiesta del Collegio dei Revisori;
- su richiesta di tanti consorzati che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili.	- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti consorzati, che rappresentino almeno la metà delle quote consortili. Chi esprime il voto per corrispondenza o per via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti consorzati, in regola con il pagamento dei contributi annuali, che rappresentino almeno la metà delle quote consortili.
Essa delibera con il voto favorevole di tanti consorzati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote consortili presenti e che abbiano stabilito, con regolare atto amministrativo le quote di propria competenza.	Essa delibera con il voto favorevole di tanti consorzati, in regola con il pagamento dei contributi annuali, che rappresentino almeno la metà più una delle quote consortili presenti, ad eccezione delle materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente.
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria relative alle materie a), b), c) e d) di cui all' Art. 14 sono prese con il voto favorevole dei consorzati che rappresentino almeno il 60% delle quote consortili degli aventi diritto in quanto in regola con il pagamento dei contributi annuali.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità sopra individuate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, per pronunciarsi sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.	L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità sopra individuate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, per pronunciarsi sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti consorzati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera, sia in prima che in seconda	L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorzati che rappresentino almeno il 75% degli aventi diritto in regola con il pagamento dei

convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 75% degli aventi diritto.	contributi annuali.
Le maggioranze tutte di cui sopra si determinano con riferimento al numero di quote possedute da ciascun consorziato al momento della votazione.	Le maggioranze tutte di cui sopra si determinano con riferimento al numero di quote possedute da ciascun consorziato al momento della votazione.
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale nomina un segretario affinché raccolga le deliberazioni in apposito libro verbali e provveda ad ogni altra incombenza del caso.	L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale nomina come segretario il Direttore del Consorzio affinché raccolga le deliberazioni in apposito libro verbali e provveda ad ogni altra incombenza del caso.
Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO	Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti.	Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti.
Il Presidente del Consorzio è membro del Consiglio Direttivo, che presiede, e deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio stesso.	Il Presidente del Consorzio è membro del Consiglio Direttivo, che presiede, e deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio stesso.
Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea.	Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'Assemblea.
Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.	Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è titolare dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Sono esclusi quei poteri che la legge o il presente Statuto demandano all'Assemblea.	Il Consiglio Direttivo è titolare dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Sono esclusi quei poteri che la legge o il presente Statuto demandano all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno il Comitato Esecutivo di cui all'Art. 19.	Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno il Comitato Esecutivo di cui all'Art. 19.
Sono, a titolo esemplificativo, attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo:	Sono, a titolo esemplificativo, attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo:
a) la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e del piano delle attività;	a) redigere i bilanci preventivo e consuntivo ed il piano delle attività;

b) la nomina e la revoca dei Vice Presidenti di cui all'Art. 21;	b) nominare e revocare i Vice Presidenti di cui all'Art. 21;
c) la nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza, ove costituito, e la determinazione dell'eventuale compenso dei suoi membri;	
d) la delibera del riparto degli emolumenti al proprio interno e per i singoli componenti del Comitato Esecutivo se costituito;	c) deliberare il riparto degli emolumenti al proprio interno e per i singoli componenti del Comitato Esecutivo se costituito;
e) la delibera in merito alle domande di ammissione al Consorzio e sulle proposte di esclusione;	d) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio e sulle proposte di esclusione;
f) la nomina e la revoca del Direttore di cui all'Art. 22, e la determinazione del suo compenso;	e) nominare e revocare il Direttore di cui all'Art. 22, determinandone il compenso;
g) l'approvazione di eventuali Regolamenti interni sulle materie di sua competenza;	f) redigere eventuali Regolamenti interni da presentare all'Assemblea;
h) la nomina e la revoca, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, di Comitati Tecnici composti anche da soggetti non appartenenti al Consorzio, che siano d'ausilio nella gestione tecnica di particolari aspetti dell'attività ordinaria del Consorzio quali, a titolo indicativo e non tassativo, il marketing, la comunicazione , ovvero la gestione di eventi speciali;	g) nominare e revocare, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, Comitati Tecnici composti anche da soggetti non appartenenti al Consorzio, che siano d'ausilio nella gestione tecnica di particolari aspetti dell'attività ordinaria del Consorzio quali, a titolo indicativo e non tassativo, il marketing, il merchandising, la pubblicità, ovvero la gestione di eventi speciali;
i) il provvedere a tutti gli atti ed alla conclusione dei contratti inerenti all'attività del Consorzio;	h) provvedere a tutti gli atti ed alla conclusione dei contratti inerenti all'attività del Consorzio;
l) l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente del Consorzio con determinazione delle retribuzioni e delle mansioni;	i) assumere e licenziare il personale dipendente del Consorzio stabilendone le retribuzioni e le mansioni;
m) la nomina di avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi che vedano parte il Consorzio;	l) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi che vedano parte il Consorzio;
n) la delibera circa l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;	m) deliberare l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;
o) il provvedere alla gestione del Fondo Consortile e al compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi	n) provvedere alla gestione del Fondo Consortile e compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi consortile, che

consortili, che non siano riservate ad altri Organi.	non siano riservate ad altri Organi.
Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo fax, lettera raccomandata o posta elettronica con 3 (tre) giorni di preavviso, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri.	Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo telefax, lettera raccomandata o posta elettronica con 3 (tre) giorni di preavviso, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno 5 (cinque) Consiglieri.
Esso è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.	Esso è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.	In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni.	Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari ed i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio	Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari ed i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio

della loro carica.	della loro carica.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.	I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Art. 19 - COMITATO ESECUTIVO	Art. 19 - COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo, che può essere costituito ai sensi dell'Art. 17, si compone di membri del Consiglio Direttivo in numero da 3 (tre) a 5 (cinque) .	Il Comitato Esecutivo, che può essere costituito ai sensi dell'Art. 17, si compone di membri del Consiglio Direttivo in numero da 4 (quattro) a 8 (otto) .
Esso necessariamente comprende il Presidente del Consorzio, che presiede il Comitato e deve essere computato nella composizione minima e massima del Comitato stesso.	Esso necessariamente comprende il Presidente del Consorzio, che presiede il Comitato e deve essere computato nella composizione minima e massima del Comitato stesso.
Al Comitato Esecutivo può essere conferita dal Consiglio Direttivo la gestione ordinaria del Consorzio, in tutto od in parte, così come possono essere attribuiti a tale Organo altri poteri propri del Consiglio Direttivo.	Al Comitato Esecutivo può essere conferita dal Consiglio Direttivo la gestione ordinaria del Consorzio, in tutto od in parte, così come possono essere attribuiti a tale Organo altri poteri propri del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei suoi membri e dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo tramite il Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei suoi membri e dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo tramite il Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO	Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO
La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consorzio il quale presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ove costituito.	La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consorzio il quale presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ove costituito.
Al Presidente compete l'attuazione delle voci del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e l'esercizio di ogni altro potere allo stesso delegato dal Consiglio Direttivo.	Al Presidente compete la attuazione delle voci del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e l'esercizio di ogni altro potere allo stesso delegato dal Consiglio Direttivo, ovvero previsto da un apposito Regolamento interno.

Art. 21 - VICE PRESIDENTI	Art. 21 - VICE PRESIDENTI
Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sostituisce o sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni su richiesta di quest'ultimo, oppure in caso di impedimento del Presidente stesso.	Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sostituisce o sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni su richiesta di quest'ultimo, oppure in caso di impedimento del Presidente stesso.
In ipotesi di nomina di pluralità di Vice Presidenti il Consiglio Direttivo dovrà individuare opportuni criteri di coordinamento fra gli stessi.	In ipotesi di nomina di pluralità di Vice Presidenti il Consiglio Direttivo dovrà individuare opportuni criteri di coordinamento fra gli stessi.
Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti potranno di volta in volta essere delegati particolari poteri dai competenti Organi del Consorzio.	Al Vice Presidente od ai Vice Presidenti potranno di volta in volta essere delegati particolari poteri dai competenti Organi del Consorzio.
Art. 22 - DIRETTORE	Art. 22 - DIRETTORE
Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo che ne determina la durata in carica, le competenze e la retribuzione.	Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo che ne determina la durata in carica, le competenze e la retribuzione.
Esso ha il compito di dirigere e coordinare, con obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa del Consorzio.	Esso ha il compito di dirigere e coordinare, con obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa del Consorzio; spetta al Direttore la funzione di segretario dell'Assemblea.
Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ove costituito, coadiuva il Presidente e, se richiesto, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli altri Organi collegiali del Consorzio.	Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ove costituito, coadiuva il Presidente e, se richiesto, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli altri Organi collegiali del Consorzio.
Art. 23 - COMITATI DI INDIRIZZO	Art. 23 - COMITATI DI INDIRIZZO
I consorziati appartenenti a ciascuno dei tre ambiti individuati alle lettere a), b) e c) dell'Art. 12, comma 2°, Legge Regionale n.75, del 22 ottobre 1996 e s.m.i. hanno il diritto di costituire tre Comitati di Indirizzo con funzioni consultive.	I consorziati appartenenti a ciascuno dei tre Ambiti individuati alle lettere a), b) e c) dell'Art. 12, comma 2°, Legge Regionale n.75, del 22 ottobre 1996 hanno il diritto di costituire tre Comitati di Indirizzo con funzioni consultive.
La composizione e le modalità di funzionamento di ciascun Comitato di Indirizzo saranno deliberate	La composizione e le modalità di funzionamento di ciascun Comitato di Indirizzo saranno deliberate

dall'Assemblea dei consorziati tramite apposito Regolamento interno.	dall'Assemblea dei consorziati tramite apposito Regolamento interno.
Il Comitato di Indirizzo di ogni ambito sarà chiamato ad esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti rientranti nell'oggetto sociale del Consorzio ed in particolare su progetti strettamente connessi al territorio dell'ambito in questione.	Il Comitato di Indirizzo di ogni Ambito sarà chiamato ad esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti rientranti nell'oggetto sociale del Consorzio ed in particolare su progetti strettamente connessi al territorio dell'Ambito in questione.
Art. 24 - PERSONALE DEL CONSORZIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Art. 24 - PERSONALE DEL CONSORZIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L'assunzione del personale, da effettuarsi in regime di diritto privato, è deliberata dal Consiglio Direttivo nell'ambito della struttura approvata dall'Assemblea, secondo criteri di competenza tecnica, flessibilità operativa ed economicità, in rapporto alle risorse da gestire.	L'assunzione del personale, da effettuarsi in regime di diritto privato, è deliberata dal Consiglio Direttivo nell'ambito della struttura approvata dall'Assemblea, secondo criteri di competenza tecnica, flessibilità operativa ed economicità, in rapporto alle risorse da gestire.
Il Consorzio può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature, delle strutture organizzative e delle sedi dei Consorziati.	Il Consorzio può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature, delle strutture organizzative e delle sedi dei Consorziati.
Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E CONTABILITA'	Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E CONTABILITA'
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. All'inizio di ciascun esercizio sociale deve essere stilato il bilancio di previsione che, redatto per attività e progetti, deve illustrare la situazione gestionale, economica e finanziaria dell'esercizio di riferimento.	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Prima dell'inizio di ciascun esercizio sociale, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, deve essere approvato il bilancio di previsione che, redatto per attività e progetti, deve illustrare la situazione gestionale, economica e finanziaria dell'esercizio di riferimento.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per l'approvazione entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero

ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.	entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo consortile, dovranno essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.	Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo consortile, dovranno essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.
Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati.	Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati.
Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili valgono le norme di cui agli art. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.	Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili valgono le norme di cui agli art. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO	Art. 26 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, ove costituito, è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.	Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.
L'Assemblea, che provvede alla nomina del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori ove costituito, ne nomina il Presidente. La stessa delibera altresì il compenso annuo spettante al Revisore Unico o ai Revisori in caso di Collegio, valevole per tutta la durata dell'ufficio.	L'Assemblea che provvede alla nomina del Collegio dei Revisori, nomina il Presidente, su preventiva designazione della Provincia di Torino, in funzione dell'attività di vigilanza sul Consorzio alla stessa assegnata dalla Legge Regionale 22 ottobre 1996 n. 75, e delibera il compenso annuo spettante ai revisori, valevole per tutta la durata del loro ufficio.
Il Revisore Unico, o Collegio ove costituito, resta in carica per tre esercizi. L'esercizio della funzione termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.	I Revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
L'Organo è composto unicamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi degli artt 2397 e seguenti del codice civile.	Il Collegio dei Revisori è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 27 – DOVERI DELL’ORGANO DI CONTROLLO	Art. 27 – DOVERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
<p>Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori, ove costituito, assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento; esprime inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di previsione e sul bilancio d’esercizio. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>	<p>Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di previsione e sul bilancio d’esercizio. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>
<p>Si applicano le disposizioni contenute di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. L’Organo esercita le funzioni di cui all’art. 2409-bis del codice civile.</p>	<p>Si applicano le disposizioni contenute di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di cui all’art. 2409-ter del codice civile.</p>

<p>Art. 28 - ORGANISMO DI VIGILANZA</p>	
<p>L'Organismo di Vigilanza, ove costituito, è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere monocratico o plurisoggettivo (da 3 a 5 membri).</p> <p>Successivamente alla nomina, l'Organismo di Vigilanza provvederà alla redazione di un proprio "Regolamento" e del "Modello di Organizzazione e Gestione" previsto dalla D.Lgs. 231/2001, ai quali si rimanda la disciplina specifica dell'Organismo.</p> <p>Il Regolamento ed il Modello di Organizzazione e Gestione saranno approvati dal Consiglio Direttivo.</p> <p>È di competenza del Consiglio Direttivo, oltre alla nomina, anche la revoca dell'OdV, con facoltà per lo stesso di delegare il Presidente affinché provveda alle necessarie sostituzioni in caso di dimissioni di uno o più membri dell'OdV stesso e/o di mutamenti organizzativi, riferendo al Consiglio Direttivo che dovrà ratificare l'eventuale nuova nomina.</p> <p>Nei casi di (i) rinuncia, (ii) sopravvenuta incapacità, (iii) morte, (iv) revoca o (v) decadenza, di un componente, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e al Revisore Unico, o al Collegio dei Revisori ove costituito. Il Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a nominare il/i nuovo/i componente/i.</p>	
<p>Art. 29 - SCIOGLIMENTO</p>	<p>Art. 28 - SCIOGLIMENTO</p>
<p>In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i</p>	<p>In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i</p>

consorziati.	consorziati.
Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa in liquidazione.	Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa in liquidazione.
Art. 30 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	Art. 29 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Devono essere inviate a tutti i Consorziati che ne facciano richiesta copie dei bilanci preventivo e consuntivo.	Devono essere inviate a tutti i Consorziati che ne facciano richiesta copie dei bilanci preventivo e consuntivo.
I Consorziati hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna del Consorzio.	I Consorziati hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna del Consorzio.
Art. 31 - RICHIAMI DELLA LEGGE	Art. 30 - RICHIAMI DELLA LEGGE
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile, e alle altre disposizioni normative vigenti applicabili al Consorzio.	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile, e alle altre disposizioni normative vigenti applicabili al Consorzio.